

**CONVENZIONE QUADRO**  
**TRA**  
**IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**  
**E**  
**L'UNIVERSITÀ DEL SALENTO**

Tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, c.a.p. 00185, C.F. 80054330586, P.I. 02118311006, rappresentato dal Presidente Prof. Massimo Inguscio (d'ora innanzi denominato "CNR")

e

l'Università degli studi del Salento, con sede in Lecce, Piazza Tancredi n. 7, c.a.p. 73100, C.F. 80008870752, P.I. 00646640755, rappresentata dal Rettore Prof. Vincenzo Zara (d'ora innanzi denominata Università)

(CNR e Università di seguito congiuntamente denominati Parti)

**Premesso che**

- in base al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 ed al suo Statuto, il CNR è Ente pubblico nazionale che, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché sostenendo sulla base di apposite Convenzioni con le Università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
- le attività del CNR si articolano in 7 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, in ragione di ciascuna delle quali sono state individuate altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;
- la rete scientifica CNR è composta da oltre 100 Istituti che realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con le Università, le altre Istituzioni di ricerca, il sistema produttivo e con gli Enti locali in considerazione dell'articolazione e diffusione su tutto il territorio nazionale e dell'elevato grado di multidisciplinarietà che contraddistingue l'Ente;
- per singoli progetti a tempo definito i Dipartimenti del CNR, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, possono istituire, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, unità di ricerca presso soggetti pubblici o privati, italiani od esteri (d'ora innanzi denominate "URT"), sulla base di specifiche convenzioni operative secondo le procedure di cui all'art. 49, comma 4, del suddetto Regolamento, che devono precisare l'oggetto, la durata, i diritti e gli obblighi delle diverse parti coinvolte;

- che ai sensi dello Statuto emanato con D.R. n. 597 del 7.11.2017 l'Università del Salento è una comunità di persone che si riconoscono nella libera promozione della ricerca e della didattica come strumenti di sviluppo umano, di affermazione del pluralismo e di perseguimento delle pari dignità sociale;
- l'Università è interessata ad avviare nuove collaborazioni e a potenziare quelle già esistenti con enti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca per qualificarsi sempre più, accrescendo la conoscenza scientifica e favorendo la sua trasmissione e le ricadute per il territorio;
- che sono tuttora attive collaborazioni tra Istituti del CNR e Dipartimenti dell'Università e che presso tali strutture si sono sviluppate forti interazioni tra ricercatori del CNR e dell'Università che hanno determinato elevate competenze e creato un sinergismo culturale e scientifico che ha dato ricadute notevoli con la creazione di laboratori di ricerca misti altamente specializzati e qualificati, riconosciuti in campo nazionale ed internazionale;
- che è interesse di entrambe le Parti continuare e ulteriormente sviluppare attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni, anche nell'ambito di quanto previsto dal Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 (in particolare all'art. 21, commi 1, 2, 3 e 4) in materia di mobilità di personale di ricerca del CNR verso l'Università e di professori/ricercatori universitari verso il CNR;
- che alla luce di quanto disposto dall'art. 55 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 ed in applicazione del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 27 novembre 2012, per il conseguimento di finalità di interesse comune, il CNR e le Università possono stipulare convenzioni, aventi durata minima di un anno rinnovabili fino ad un massimo di cinque anni consecutivi, per consentire
  - ai ricercatori e professori universitari di ruolo di svolgere attività di ricerca presso il CNR per contribuire allo sviluppo dei suoi Istituti (anche mediante l'applicazione dell'istituto dell'associatura come descritto nell'art.4 della presente convenzione quadro) e
  - al personale di ruolo del CNR di svolgere ricerca e didattica presso l'Università per arricchirne le attività col loro alto contributo
 stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri. Il servizio prestato dall'interessato è considerato a tutti gli effetti giuridici ed economici ai fini dell'anzianità di servizio presso l'Università o il CNR.
- che è interesse di entrambe le Parti favorire l'alta formazione consentendo la partecipazione di Istituti e ricercatori CNR alla realizzazione di corsi di dottorato presso l'Università, e l'eventuale attivazione di corsi di dottorato in consorzio e/o presso il CNR, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Università dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica in data 8 febbraio 2013, n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- che è riconosciuta dalle Parti l'opportunità di consolidare le collaborazioni esistenti e di sviluppare di comune intesa nuove forme di collaborazione per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, favorendo anche la possibilità di collocazione di Istituti del CNR e loro articolazioni territoriali all'interno dell'Università, e laboratori universitari all'interno di strutture CNR (ed in generale in appositi "Laboratori Congiunti", ove preferibile);

- Che il 29 gennaio 1991 il C.N.R. e l'Università hanno sottoscritto una Convenzione (reg.ta a Lecce il giorno 08/02/1991 al n. 687 serie 3 mod. 263 atti privati) con la quale, l'Università si era impegnata a costituire un diritto di superficie in favore del C.N.R. che, a sua volta, si era obbligato a realizzare un complesso edilizio;
- che il 25 maggio 1993 (rep. n. 241292 racc. n. 67780 a rogito Notaio Mancuso, reg.to a Lecce il 2/6/1993 al n. 1629 serie I mod. 263 atti pubblici) l'Università ha costituito un diritto di superficie a titolo gratuito avente la durata di anni 40 in favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche su un terreno situato nel Comune di Lecce;
- che con contratto di comodato del 4 maggio 1999 (rep. n. 310 reg.to a Lecce il 14/05/1999 al n. 1470 serie I mod. 263 atti pubblici), l'Università ha ceduto a titolo gratuito al C.N.R. per nove anni alcuni immobili situati nel complesso ex Villa Tresca pervenuti alla medesima per atto di concessione, a titolo gratuito e perpetuo, dell'Intendenza di Finanza di Lecce (rep. 31 del 28 novembre 1980);
- che, con atto di "Rinuncia al diritto di superficie e comodato" (rep. n. 16.725 – rac. n. 8243), in data 4 aprile 2006 il quale il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Università degli Studi di Lecce hanno regolamentato ulteriormente i rapporti patrimoniali;
- che, in data 25 maggio 2010, il C.N.R. e l'Università hanno ridefinito i rapporti derivanti dall'atto di "Rinuncia del diritto di superficie e comodato" sottoscritto il 4 aprile 2006 per consentire al C.N.R. la realizzazione del Laboratorio Nazionale di Nanotecnologie C.N.R. – I.N.F.M.;
- che nel luglio 2002 è stata sottoscritta tra l'allora Università di Lecce ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche una Convenzione Quadro cui sono seguite nel 2008 e nel 2013 la sottoscrizione di altre due Convenzione Quadro, tutte disciplinanti i rapporti tra le Parti anche in relazione all'utilizzazione di immobili da parte del C.N.R. regolamentati in specifici atti/contratti sin dal 1991;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Università del Salento con deliberazione n. 185 del 02.07.2018 ha assunto le seguenti determinazioni:  
 "Condividere l'azione posta in essere e prevedere che il testo della convenzione quadro e/o della convenzione operativa sia ispirato ai seguenti principi:
  - Previsione del principio della reciprocità delle condizioni regolatrici dei rapporti nell'uso degli spazi
  - Previsione del rimborso da parte di ciascuna parte delle sole spese dirette documentate, con esclusione di rimborsi per spese di personale, ammortamenti ed altri oneri figurativi;
  - Previsione del rimborso dei costi indiretti per servizi comuni obbligatori connessi con la fruizione degli spazi comuni del complesso Ecotekne, applicando gli stessi patti e condizioni stabiliti per gli altri enti che occupano edifici nel complesso Ecotekne".
  - che il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha disposto, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, protocollo n. 252/2018, il rimborso in favore dell'Università del Salento delle spese per servizi generali dovute per l'uso sino al 2017 degli immobili presso l'ex Villa Tresca e le Palazzine Garrisi ubicate nel Comparto 63 nonché approvato la bozza della presente Convenzione Quadro;
  - Che l'università del Salento ha approvato la presente convenzione quadro con propria delibera.

### **Considerato che**

- *il CNR e la CRUI*, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi, hanno stipulato in data 4 aprile 2012 un Accordo Quadro in base al quale intendono cooperare, svolgendo una funzione di indirizzo e coordinamento per l'attuazione congiunta di programmi di ricerca nazionale ed internazionale e corsi di alta formazione fra le università e la rete scientifica CNR, anche con il coinvolgimento del mondo industriale, per la promozione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e per la condivisione di infrastrutture;
- *la CRUI ed il CNR*, laddove se ne ravvisi l'opportunità, potranno interagire con altri Soggetti interessati, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati scientifici generati dal sistema della ricerca pubblica e la loro trasformazione in innovazioni tecnologiche, su cui innestare la nascita e la crescita di imprese *hightech* sull'intero territorio nazionale,

### **Si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Articolo 1 - Principi generali**

1. Allo scopo di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, il CNR e l'Università riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione, didattica e formazione, inclusa l'erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca e l'organizzazione di eventi istituzionali in collaborazione con altri soggetti del mondo della ricerca scientifica o imprenditoriale.
2. L'internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, rappresenta un asset strategico nelle politiche di posizionamento delle due istituzioni. Il CNR e l'Università, pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di reti di rapporti a livello internazionale ed attuare forme di collaborazione per creare sinergie.
3. Le Parti intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso l'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale e la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all'interno del tessuto sociale locale.

#### **Articolo 2 – Finalità/Oggetto della Convenzione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione**

1. Il CNR e l'Università si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine a:
  - individuazione di priorità per attività e progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione congiunti fra sistema universitario e rete scientifica del CNR anche per la partecipazione ai Programmi Quadro Europei e la formulazione di proposte in sede nazionale e internazionale, ed in relazione alla domanda espressa dalla realtà industriale, in considerazione dell'evoluzione attesa di ciascun settore applicativo; Rimane inteso che durante il periodo di vigenza della presente Convenzione, il CNR e l'Università potranno indicare ulteriori e diverse tematiche di ricerca.

- definizione delle modalità per la collocazione/permanenza a tempo definito di strutture di ricerca del CNR presso l'Università e di strutture di ricerca dell'Università presso il CNR, che potranno anche essere strutturate come "Laboratori Congiunti". Sia l'Università che il CNR si impegnano a rendere disponibili locali idonei per lo svolgimento delle relative attività; La messa a disposizione degli spazi sarà regolata da apposite convenzioni operative, di cui al successivo art. 6, che disciplineranno altresì la messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse così come di seguito indicato:
  - nel caso di uso esclusivo degli spazi verrà sottoscritto un contratto di comodato tra le parti;
  - nel caso di uso congiunto/promiscuo degli spazi verrà sottoscritta una convenzione operativa;
- realizzazione di "Laboratori Congiunti" che mettano in comune strumentazione e know-how del rispettivo personale di ricerca coinvolto, impegnandosi a pubblicizzarli in ogni forma possibile nelle pubblicazioni scientifiche, nei progetti di ricerca congiunti, sui segnali stradali, sulle targhe all'ingresso degli edifici ed in generale in ogni forma di comunicazione al pubblico inclusi siti web e social network.
- svolgimento di attività di ricerca da parte di ricercatori di ruolo del CNR presso l'Università e attività di ricerca da parte di professori e ricercatori universitari di ruolo presso il CNR sulla base di specifiche convenzioni operative tra le Parti, di cui al successivo art. 6.
- realizzazione della mobilità del personale di ricerca del CNR presso l'Università e di ricercatori o professori universitari di ruolo presso il CNR ed in generale presso i "Laboratori Congiunti", anche sulla base di quanto previsto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35;
- messa a disposizione di attrezzature, materiali, e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse e/o il funzionamento dei "Laboratori Congiunti";
- attivazione di corsi di Dottorato e svolgimento delle attività ad essi connesse, anche presso gli Istituti CNR e col coinvolgimento di ricercatori CNR con funzione di tutorato. Sarà possibile assegnare borse di studio a dottorandi che abbiano scelto un tutor CNR, così come il CNR potrà mettere a disposizione borse di studio per studenti dei corsi di dottorato di Unisalento (come definito nel successivo articolo 3);
- valorizzazione dei risultati della ricerca, trasferimento tecnologico, innovazione, gestione della proprietà intellettuale e promozione di nuove attività imprenditoriali (spin-off/startup), favorendo interazioni con il sistema industriale e territoriale e sperimentando anche servizi e modelli innovativi, con particolare riferimento ai settori in cui sono presenti contestualmente infrastrutture, competenze scientifiche e tecnologiche e attività di ricerca di eccellenza in grado di attrarre investimenti;
- promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;

2. Tali azioni si svilupperanno favorendo anche le *opportune collaborazioni e sinergie* con Enti ed Agenzie regionali, network nazionali ed internazionali, con il sistema industriale e con altri eventuali soggetti pubblici e privati che manifestino l'interesse a partecipare.

3. *Ai fini della valutazione* delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 l'apporto del personale del CNR è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno prestato presso l'Ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca del CNR, il personale dell'Università associato all'ente si impegna a trasmettere i dati delle proprie pubblicazioni congiunte quando richiesto (ad esempio durante le campagne VQR), dopo aver soddisfatto i suoi obblighi nei confronti dell'Università."

4. La collaborazione fra il CNR e l'Università sarà disciplinata dalle disposizioni contenute:

- a. nella presente Convenzione Quadro;
- b. nelle singole Convenzioni Operative di cui all' art. 6 della presente Convenzione e stipulate ai sensi del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, individuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte;
- c. in tutte le disposizioni di legge applicabili.

**Articolo 3 – Finalità/Oggetto della Convenzione  
per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente**

1. Premesso che le parti dichiarano la propria disponibilità a mettere a disposizione le proprie strutture per attività di didattica e formazione quali:

- svolgimento di tesi, progetti, elaborati ed esercitazioni per il conseguimento di lauree triennali, magistrali e dottorati di ricerca;
- attività di tirocinio e formazione regolate da apposite convenzione stipulate sulla base della legge 196/1997.
- visite e stage didattici indirizzati agli studenti;
- seminari, testimonianze, dibattiti, conferenze ed interventi su argomenti ad hoc, inclusi eventi in sinergia con altri enti territoriali;
- accesso alle proprie biblioteche con la possibilità di consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
- finanziamento di borse di studio, dottorati e/o assegni di ricerca;
- realizzazione e attivazione di Master universitari;

2. Il CNR e l'Università si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine allo svolgimento di attività didattica da parte di ricercatori di ruolo del CNR presso l'Università e dei ricercatori di ruolo dell'Università presso il CNR sulla base di specifiche convenzioni operative tra le Parti, di cui al successivo art. 6.

3. Ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 127/2003, i ricercatori e tecnologi del CNR possono assumere incarichi di insegnamento a contratto presso l'Università, in materie pertinenti all'attività svolta, nonché assumere incarichi di direzione di centri di ricerca presso l'Università per periodi determinati, percependo i compensi previsti. Qualora gli incarichi prevedano un impegno superiore alle 160 ore annue, sarà necessaria la preventiva autorizzazione del CNR.

4. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche e integrazioni, e di quanto previsto in materia per l'accREDITAMENTO delle sedi e corsi di studio, il personale del CNR può essere conteggiato in proporzione all'attività didattica svolta presso l'Ateneo.

5. In applicazione del decreto 8 febbraio 2013, n. 45 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il CNR e l'Università possono collaborare per l'attivazione di corsi per dottorati di ricerca presso il CNR e l'Università.

In base all'art. 2 del Regolamento citato, i corsi di dottorato sono attivati, sulla base di apposite convenzioni e previo accREDITAMENTO concesso dal Ministero, da:

- università italiane anche in convenzione con enti di ricerca pubblici e privati;
- qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate sulla base dei criteri previsti dal Regolamento stesso;
- consorzi tra università;
- consorzi tra università, di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici e privati;

- università in convenzione con imprese.

Nel caso in cui i corsi di dottorato, a seguito delle procedure di accreditamento, vengano attivati presso il CNR, il collegio del dottorato deve essere formato in maggioranza da professori universitari, non necessariamente associati al CNR a seguito di specifica convenzione stipulata tra il CNR e l'Università e sulla base di quanto previsto dal decreto 8 febbraio 2013 n. 45.

6. Il CNR può, inoltre, cooperare con l'Università alla realizzazione di dottorati di ricerca mediante:

- finanziamento di borse di dottorato di ricerca;
- collaborazione del suo personale scientifico nelle attività formative e di ricerca;
- messa a disposizione di laboratori e risorse per borse di studio mirate a interessi scientifici comuni, secondo le normative interne all'Ateneo.

A tale cooperazione potrà corrispondere un coinvolgimento del personale CNR nelle attività del dottorato.

7. L'Università si impegna, secondo il proprio ordinamento e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare allo svolgimento delle attività connesse ai corsi di dottorato anche presso gli Istituti del CNR convenzionati, con il coinvolgimento del personale in essi operante e assegnando eventuali borse di studio.

#### **Articolo 4 - Partecipazione a programmi specifici ed Associateure**

Per lo svolgimento di attività di ricerca presso gli Istituti del CNR, possono essere associati sulla base del regolamento interno del CNR per programmi specifici stabiliti nell'ambito della programmazione dell'Istituto, i professori ed i ricercatori di ruolo ed altri aventi diritto, per un tempo determinato non superiore alla durata del programma.

#### **Articolo 5 – Comitato paritetico misto di indirizzo**

1. Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, il CNR e l'Università convengono di istituire un Comitato paritetico misto di indirizzo composto come segue:

- dal Presidente del CNR o da un suo delegato;
- dal Rettore dell'Università o da un suo delegato;
- da due rappresentanti nominati dal Presidente del CNR;
- da due rappresentanti nominati dal Rettore dell'Università.

2. Il Comitato si riunisce presso l'Università ed è presieduto dal Rettore o dal suo delegato e redigerà un regolamento per il suo funzionamento.

3. Il Comitato resta in carica per la durata della Convenzione e viene rinominato in caso di rinnovo della Convenzione medesima. I membri del Comitato sono sostituiti se dimissionari o in caso di cessazione dell'appartenenza ad Istituti del CNR o all'Università.

4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le eventuali spese di missione dei componenti saranno a carico dell'Ente di rispettiva appartenenza.

5. Il Comitato ha i seguenti compiti:

- coordina le attività di collaborazione;
- pianifica su base triennale gli interventi, aggiornandoli annualmente in sintonia con i programmi del CNR e dell'Università;

- effettua il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione e redige relazioni periodiche sul loro andamento ai competenti organi del CNR e dell'Università sulla base delle informazioni trasmesse dai Direttori dei Dipartimenti universitari/Istituti CNR coinvolti.

#### **Articolo 6 – Convenzioni operative e comodato**

1. Il CNR e l'Università concordano la realizzazione di progetti di ricerca, attività di formazione e alta formazione, iniziative volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e ogni altre attività di comune interesse, attraverso la stipula di Convenzioni operative, individuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte nel progetto o iniziativa comune. Ciascuna Convenzione dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.

##### **a) Convenzioni per attività di ricerca e costituzione struttura di ricerca**

Le strutture di ricerca del CNR potranno avere sede presso l'Università sulla base di una Convenzione Operativa e per un tempo prestabilito. Analogamente strutture di ricerca dell'Università potranno avere sede presso il CNR sulla base di una Convenzione Operativa e per un tempo prestabilito.

Le Convenzioni regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione degli immobili dell'altra Parte, definendo, tra l'altro, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la ripartizione tra i due Enti delle spese di manutenzione degli stessi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento della struttura, ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e all'igiene dei luoghi di lavoro e alla tutela sanitaria dei lavoratori.

Le Convenzioni potranno inoltre definire termini e modalità per l'attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni da attuarsi in un Istituto del CNR e/o all'interno dell'Università, per la realizzazione di "Laboratori Congiunti" e per la gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle due istituzioni.

Le Convenzioni possono consentire ai professori ed ai ricercatori universitari di ruolo associati al CNR la partecipazione alle discussioni relative alle attività di ricerca dell'Istituto CNR per la durata dell'associazione e ai ricercatori e tecnologi del CNR, autorizzati ai sensi dell'art. 21 comma 3 del D.Lgs. 127/2003 a svolgere attività di ricerca e didattica in Convenzione e, per la durata delle attività, la facoltà di essere invitati alle discussioni del Consiglio di Dipartimento di loro associatura in materia di programmazione delle attività scientifiche con le modalità individuate nello Statuto dell'Ateneo.

Può essere altresì previsto che il personale di ruolo del CNR sia nominato Responsabile Scientifico di un progetto di ricerca affidatogli da un Dipartimento dell'Università.

##### **b) Convenzioni per tirocinio e formazione ai sensi della legge 196/1997**

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, gli Istituti del CNR possono accogliere, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nei limiti previsti dal regolamento attuativo di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, attraverso la stipula di convenzioni operative con le Università/Politecnici, laureandi o laureati per tirocini di formazione ed orientamento.

La Convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento dovrà indicare il numero di tirocinanti che saranno accolti dalla struttura del CNR e la sede dell'attività di formazione. In allegato alla Convenzione operativa dovrà essere predisposto per ogni singolo tirocinante un progetto formativo e di orientamento contenente gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza presso la sede del CNR, il nominativo del tutor ed ogni altro elemento previsto dal Decreto 25 marzo 1998 n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.



c) Convenzione per attività didattica e ricerca in applicazione dell'art 6 comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Gli Istituti del CNR e le Università/Politecnici possono stipulare Convenzioni operative per consentire ai ricercatori e professori universitari di ruolo di svolgere attività presso le strutture dell'ente e al personale di ruolo del CNR attività di ricerca e didattica presso l'ateneo. Le singole Convenzioni possono interessare più dipendenti di entrambi gli enti firmatari.

La disciplina dei singoli rapporti è contenuta in apposite schede individuali allegate che costituiscono parte integrante delle convenzioni stesse.

Le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino ad un massimo di cinque anni consecutivi e stabiliscono le modalità di ripartizione dell'impegno annuo del soggetto interessato, le attività da svolgere, l'eventuale partecipazione all'elettorato attivo, le modalità di ripartizione degli oneri stipendiali e le modalità di copertura assicurativa di legge degli interessati nonché gli obblighi in materia di sicurezza, protezione, prevenzione e salute.

d) Convenzione per dottorati di ricerca

Ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 8 febbraio 2013, n. 94, il CNR e l'Università favoriscono la stipula di specifiche Convenzioni operative tra le Parti per l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca in consorzio e/o presso sedi CNR, nelle quali sono esplicitamente previste:

- la partecipazione dei ricercatori CNR al Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato;
- la partecipazione di ricercatori CNR alle Commissioni di accesso ai corsi e di valutazione finale, ai fini del conferimento del titolo di dottore di ricerca;
- lo svolgimento, presso gli Istituti del CNR o le URT, di attività di ricerca finalizzata alla formazione dei Dottori di ricerca.

Su tali basi, il CNR, ai sensi del proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento, provvede ad assegnare agli Istituti, compatibilmente con i limiti di bilancio, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei corsi di Dottorato concordati, anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale.

e) Contratti di comodato

Le strutture di ricerca del CNR potranno utilizzare spazi in uso esclusivo presso l'Università sulla base di un apposito Contratto di comodato. Analogamente le strutture di ricerca dell'Università potranno utilizzare spazi in esclusiva presso il CNR sulla base di specifici Contratti di comodato.

I Contratti di comodato regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione degli immobili dell'altra Parte, definendo, tra l'altro, gli spazi concessi, l'entità delle spese per servizi generali e la ripartizione delle stesse.

In ogni caso ciascuna parte è tenuta a rimborsare all'Altra parte tutte le spese documentate per servizi generali connesse all'uso degli spazi concessi con apposito contratto di comodato e cioè, le spese per energia elettrica, acqua, per gas da riscaldamento e combustibile per riscaldamento e gruppi di continuità, canoni acqua, manutenzione ordinaria, **nonché ogni altra spesa sostenuta per l'utilizzo di tali spazi.**

Il Contratto di comodato prevederà anche la compartecipazione del C.N.R. alle spese generali indivisibili a titolo esemplificativo, illuminazione pubblica, manutenzione strade ed aree esterne, uso per mq/anno quantificate nella misura del 50% dell'importo per manutenzione di tutti gli immobili universitari determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università del Salento in occasione dell'approvazione del Bilancio d'esercizio ed oggetto di aggiornamento annuale sulla base dei dati rivenienti dal Bilancio dei successivi esercizi. Il C.N.R. sarà tenuto anche al rimborso delle spese annuali per gli ulteriori servizi generali indivisibili quantificate in ragione dell'importo annuale stabilito nei relativi contratti di appalto tutt'ora in corso o futuri rispetto al numero complessivo degli Edifici ubicati nel Centro Ecotekne riferiti a vigilanza notturna fissa mediante piantonamento d'ingresso al Complesso Ecotekne sul lato della strada prov.le Lecce- Monteroni di Lecce e pulizia aree esterne mediante due unità appositamente addette.

I Contratti di comodato disciplineranno altresì, modalità e termini per la concessione in uso di arredi ed attrezzature.

L'università si impegna a concedere in comodato i locali individuati nell'allegata planimetria con apposito contratto di comodato da sottoscrivere entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione nei termini ed alle condizioni di cui al presente articolo.

#### **Articolo 7 - Beni strumentali**

1. L'uso di arredi ed attrezzature ed eventuale rimborso dei costi derivanti dall'uso da parte del CNR e dell'Università avverrà secondo le modalità e nei termini previsti nelle Convenzioni Operative o nel Contratto di comodato in relazione all'ubicazione degli stessi.

Ciascuna parte provvederà, in ogni caso, a fornire copia all'altra Parte degli elenchi inventari degli arredi e delle attrezzature informatiche e/o scientifiche di rispettiva proprietà presenti nei locali concessi in comodato, nei locali condivisi o nei "Laboratori Congiunti". Sarà cura di ciascuna parte provvedere all'aggiornamento dell'inventario.

#### **Articolo 8 – Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Il CNR e l'Università, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2. Le Parti concordano che al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso il CNR e l'Università, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro, previsti dal D. Lgs. 81/2008, è individuato nel Datore di Lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Inoltre, le parti concordano che il Datore di Lavoro, individuato come sopra, che esponga a rischi da radiazioni ionizzanti il personale ospitato provvederà, oltre che all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 230/1995 e s.m.i., ad inviare alla struttura di provenienza del personale ospitato la parte integrata nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi riferita alla Radioprotezione e la relazione dell'Esperto Qualificato di cui all'art. 61, comma 2, del D. Lgs. 230/1995.

3. Il personale ospitato si atterrà alle norme ed ai regolamenti riguardanti la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro stabiliti dalle strutture ospitanti, in conformità con i dettami del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché alle disposizioni in caso di emergenza (anti-incendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera in quel momento. Resta a carico dei proprietari dei beni immobili (strutture e impianti) la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria ivi compreso l'obbligo di segnalare il malfunzionamento o carenze o necessità di interventi al fine di definire un'azione coordinata ed integrata.

4. Qualora il personale CNR e dell'Università, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicata solo previo coordinamento tra le Parti, tendente alla valutazione del nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e di protezione da adottare. In particolare, nel caso di acquisto di sostanze radioattive di cui al D. Lgs. 230/1995 oppure di sostanze pericolose di cui al Titolo IX, Capo II (agenti cancerogeni e mutageni) e al Titolo X, Capo I (agenti biologici) del D. Lgs. 81/2008, la parte che effettua l'acquisto dovrà dare immediata comunicazione all'altra parte, assicurando la insostituibilità della sostanza acquisita e puntualizzando le particolari modalità con cui essa deve essere usata e conservata.

5. La sorveglianza sanitaria del personale CNR sarà assicurata dal proprio medico competente/autorizzato, così come la sorveglianza sanitaria del personale dell'Università sarà assicurata dal proprio medico competente/autorizzato. La sorveglianza per i rischi da radiazioni è assicurata dalla struttura ospitante in cui esso svolge la propria attività tramite il proprio esperto

qualificato. Resta inteso che le modalità di comunicazione dei dati dosimetrici e/o ambientali dovranno essere concordati dai rispettivi datori di lavoro attraverso gli uffici competenti.

6. I costi relativi all'affidamento di incarichi professionali ed alla sorveglianza sanitaria prevista dalla già citata normativa sono a carico del soggetto individuato come Datore di Lavoro.

7. L'obbligo di informazione, formazione e addestramento specifici del personale del CNR o dell'Università distaccato presso l'altra struttura per le attività oggetto della presente Convenzione è a carico della struttura ospitante, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 81/2008, fatto salvo l'obbligo della struttura di provenienza di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

#### **Articolo 9 - Riservatezza – Proprietà intellettuale**

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito della presente Convenzione non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle Convenzioni operative.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui alla presente Convenzione solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le Strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

#### **Articolo 10 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente Convenzione.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

### Articolo 11 - Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

1. La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per uguale periodo sulla base di un accordo scritto tra le Parti.
2. Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
3. Qualora nel corso dei quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, ivi compreso l'uso degli spazi e degli strumenti, le Parti procederanno alla modifica della presente Convenzione di comune accordo, sentito il Comitato Paritetico Misto e previa deliberazione degli Organi competenti nonché alla modifica delle Convenzioni Operative e del Contratti di **comodato nel caso di modifica attinenti l'uso degli spazi , degli arredi e delle attrezzature**
4. In caso di risoluzione della presente convenzione, i beni inventariabili di proprietà di ciascuno degli Enti di cui agli elenchi allegati alle Convenzioni Operative ed al contratto di comodato di cui all'articolo 6 dovranno essere ritirati dallo stesso Ente, ovvero il diverso uso dovrà essere regolamentato tra le Parti rispettivamente con Convenzioni Operative o contratto di comodato.

### Articolo 12 – Controversie


1. La presente Convenzione Quadro è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana.
2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Lecce, qualora le Parti non riescano a definirla bonariamente.

### Articolo 13 – Registrazione

1. La presente Convenzione Quadro viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.08.1990, n. 24, così come modificato dall'art. 6, comma 5, del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito con emendamenti dalla Legge 21.02.2014 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Università del Salento

IL RETTORE



10 APR 2019



Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE



INGUSCIO MASSIMO

22.03.2019 16:53:41 CET